



CITTÀ DI FARA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

SETTORE PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO DI TUTELA PAESAGGISTICA

2017



**CARTA DEI SERVIZI
UFFICIO TUTELA PAESAGGISTICA:
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

aggiornata ai contenuti:

Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

CARTA DEI SERVIZI

CARTA DEI SERVIZI

UFFICIO TUTELA PAESAGGISTICA: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previsto, in via ordinaria, dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, istituito con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, **non possono** in alcun modo distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione senza prima ottenere la prescritta autorizzazione.

Quindi chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'art. 44, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, ovvero con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986,00 euro a 103.290,00 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo c. dell'articolo 30. La norma infatti specifica che la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al periodo precedente:

- a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
- b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Cosa è l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:





L'Autorizzazione Paesaggistica è un **atto autonomo**, rilasciato dalla Regione o dagli enti locali da questa delegati, che costituisce presupposto all'ottenimento del Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione di interventi urbanistici o edilizi. Il fatto che si tratti di atto autonomo comporta che il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica è oggetto di un procedimento diverso e distinto da quello preordinato all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, del quale costituisce presupposto indispensabile.

Cosa sono i BENI PAESAGGISTICI:

I “beni paesaggistici” oggetto di tutela sono quelli individuati nell’art. 134, c. 1 lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nella lettera a) sono ricompresi gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, di cui al successivo art. 136, già sottoposti a tutela dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono:













- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico L. R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 lett. a Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo 42/04				
VINCOLI DICHIARATIVI		ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 136 Dlvo 42/04
		cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 136 Dlvo 42/04
		cdm058_001	lett. c) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 136 Dlvo 42/04 art. 13 co. 3 lett. b L.R. 24/98
		058_001	proposte di: a) rettifica perimetro dei provvedimenti; b) applicazione articolo 143 co 5 lett. b D.lvo 42/04	art. 22 co. 2bis L.R. 24/98 art. 143 D.lvo 42/04
		ab058_001	ml: riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del Dlvo 42/04 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	

nella lettera b) sono ricomprese le “aree tutelate per legge”, di cui all’articolo 142, già sottoposte a tutela dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e sono:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;









- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 l) vulcani;
 m) le zone di interesse archeologico.

Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04					
VINCOLI RICOGNITIVI DI LEGGE		a058_001	a) costa del mare	art. 5 L.R. 24/98	
		b058_001	b) costa dei laghi	art. 6 L.R. 24/98	
		c058_001	c) corsi delle acque pubbliche	art. 7 L.R. 24/98	
		d058	d) montagne sopra i 1200 metri (artt. 140 e 144 Dlvo 490/99 - L.R. 17/08/83 n.37)	art. 8 L.R. 24/98	
		f058_001	f) parchi e riserve naturali	art. 9 L.R. 24/98	
		g058	g) aree boscate n.b. le aree boscate percorse da incendi non sono rappresentate nel presente elaborato	art. 10 L.R. 24/98	
		h058_001	h) università agrarie e uso civico n.b. gli usi civici non sono integralmente rappresentati nel presente elaborato	art. 11 L.R. 24/98	
		i058_001	i) zone umide	art. 12 L.R. 24/98	
		m058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate	art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98	
		m058_001	m) ambiti di interesse archeologico già individuati	art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98	
		mp058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate - beni puntuali con fascia di rispetto	art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98	
		ml058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate - beni lineari con fascia di rispetto	art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98	
	sigla identificativa	ml058_001	ml: riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del Dlvo 42/04 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo		
	N.B.: - le aree tutelate per legge di cui alle lettere: e) ghiacciai e circoli glaciali e l) vulcani non sono presenti nel territorio regionale. - e aree indicate nel co. 2 dell'art. 142 Dlvo 42/04 non sono individuate nel presente elaborato. Nella norma del PTPR relativa a ciascuna categoria di aree è indicata l'applicazione dell'art. 143 co 5 lett. a Dlvo 42/04				

nella lettera c) sono ricompresi, invece, “**gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.**”, e sono:

- a) le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie;
 b) gli insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri (centocinquanta) metri;

- c) i borghi dell'architettura rurale, i beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di territorio contermini di 50 (cinquanta) metri;
- d) i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e i territori contermini per una fascia di 100 (cento) metri;
- e) i canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 (centocinquanta) metri ciascuno;
- f) i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermini di 50 (cinquanta) metri;

Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico art. 134 comma 1, lett. c Dlvo 42/04				
VINCOLI RICOGNITIVI DI PIANO		taa_001	1) aree agricole identitarie delle campagna romana e delle bonifiche agrarie	art 51 L.R. 38/99
		cs_001	2) insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri	artt. 59 e 60 L.R. 38/99 L.R. 27/2001
		tra_001	3) borghi identitari dell'architettura rurale	art. 31 bis 1 L.R. 24/98 L.R. 27/2001
		trp_001	3) beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 metri	art. 31 bis 1 L.R. 24/98 L.R. 27/2001
		tp_001	4) beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri	art.13 co.3 lett.a L.R. 24/98
		tl_001	5) beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri	art.13 co.3 lett.a L.R. 24/98
		tc_001	5) canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno	L.R. 27/2001 art. 7 L.R. 24/98
		tg_001	6) beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogeo con fascia di rispetto di 50 metri	L.R. 20/99
	sigla identificativa	t..._001	t...: sigla della categoria del bene tipizzato 001: numero progressivo	

Non sono beni paesaggistici quelli derivanti da individuazioni di natura urbanistica ovvero originati da destinazioni degli strumenti urbanistici comunali ancorché discendenti da prescrizioni della Regione Lazio espresse in sede di approvazione degli strumenti medesimi; agli stessi beni, fatta salva la loro efficacia ai fini urbanistici, non si applicano le procedure di autorizzazione paesaggistica.

La Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. - Pianificazione paesistica a tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico, detta le disposizioni al fine di garantire la tutela omogenea sul territorio regionale dei beni paesaggistici.

...come si individuano:

I beni paesaggistici come sopra identificati vengono individuati attraverso la pianificazione paesaggistica di cui agli articoli 143 e 156 del Codice.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556 e successiva Deliberazione di modifica, integrazione e rettifica, del 21 dicembre 2007, n.1025 (*pubblicate sul SO n.14 al BURL n.6 del 14/02/2008*), è stato adottato il **"Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR"** ai

sensi degli articoli 21,22 e 23 della citata legge regionale n. 24/98 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del Codice.

Il PTPR è stato redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e riprodotto per la stampa in scala 1:25.000. E' costituito da quattro tavole identificate dalle lettere A, B, C e D. Ogni tavola, per quanto riguarda il territorio del Comune di Fara in Sabina, è suddivisa in 4 fogli più la legenda.

Tavola 15 Foglio 356	Tavola 16 Foglio 357
Tavola 20 Foglio 365	Tavola 21 Foglio 366

Nella **Tavola B** vengono cartografati tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela.

Quando non serve l'autorizzazione paesaggistica:

L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per l'esecuzione degli interventi elencati nell'articolo 149 del Codice e precisamente:

- a) *per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*
- b) *per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;*
- c) *per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.*

A chi viene richiesta:

L'articolo 146 del Codice, al c. 6, attribuisce alla regione la competenza ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio. Tuttavia la Regione può delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, ad Enti locali, tra i quali il comune, a patto che questi dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8, concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, **disciplina i nuovi limiti di intervento della delega comunale**, considerato che con la stessa legge regionale sono stati abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 59.

Con determinazione n. B6832 del 28.12.2009, a firma del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio, sono stati individuati i comuni in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 146, c. 6, del Codice, potendo quindi continuare ad esercitare le funzioni delegate con la L.R. n. 59/95, ora L.R. n. 8/12.

Il Comune di Fara in Sabina figura tra i comuni della provincia di Rieti che sono in possesso dei requisiti richiesti.

Autorizzazioni Paesaggistiche di competenza comunale:

Per chiarire maggiormente quanto detto si specifica che le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale sono solo quelle previste per l'esecuzione di interventi edilizi ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1, c. 1 della L.R. n. 8/12 e precisamente:

- a) interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni) - *deve intendersi come: interventi indicati nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;
- d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia);
- e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;
- f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;
- g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
- i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche; l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività.

Nei casi previsti, dunque, la richiesta di autorizzazione paesaggistica, in bollo, va presentata compilando l'apposita modulistica ed allegando tutta la documentazione a corredo richiesta, individuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, necessaria alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

Il procedimento per il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

1. PROCEDURA ORDINARIA

L'amministrazione competente al rilascio dell'A.P., ricevuta la richiesta da parte dell'interessato, verifica se l'intervento rientra tra quelli assoggettati ad autorizzazione e se la documentazione depositata a corredo sia quella prevista per legge, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

Entro i successivi **40 giorni**, avvalendosi della *Commissione Locale per il Paesaggio* (*), istituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 8/12, provvede ad accertare la conformità dell'intervento e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione di istruttoria. Contestualmente provvede a dare comunicazione al Richiedente dell'avvio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Entro il termine di **45 giorni** dalla ricezione degli atti il soprintendente rende il parere in merito alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento.

Entro **20 giorni** dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-*bis* della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Qualora il soprintendente non si pronunci entro il termine indicato, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di giorni quindici. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Decorso inutilmente il termine dei venti giorni senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al c. 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi **30 giorni** dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.


L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate vengono pubblicate all'Albo Pretorio dell'amministrazione competente secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 3 della L.R. n. 8/12.

Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5 del Codice, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. **L'autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Di seguito si riporta uno schema che tende ad illustrare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dal momento della presentazione della domanda fino all'efficacia del provvedimento emesso.



COMUNE DI FARA IN SABINA
Ufficio Tutela Paesaggistica

2. PROCEDURA SEMPLIFICATA

Con il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (pubblicato in G.U. 22 marzo 2017, n. 68), è stato adottato il Regolamento che introduce modifiche in termini di semplificazione della normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, individuando gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi ed introducendo semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure, sia dal punto di vista documentale, sia nell'iter procedurale, abrogando il D.P.R. n. 139/2010.

Negli allegati A e B del decreto sono stati individuati 31 interventi esclusi dall'autorizzazione e 42 soggetti ad autorizzazione semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

L'iter procedurale per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

Fatti salvi i casi di cui al comma 2 del D.P.R. n. 31/2017, l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo **Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)**, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo D.P.R. n. 380/2001.

Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**.

In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'amministrazione precedente.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato **entro il termine tassativo di 60 giorni** dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione precedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

Le semplificazioni procedurali sono le seguenti:

1. l'amministrazione precedente, ricevuta l'istanza, **verifica preliminarmente** se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato «A»
2. ove l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all'articolo 9 indicano la conferenza di servizi. In tal caso, **i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.**
3. l'amministrazione precedente valuta la **conformità dell'intervento** o dell'opera alle prescrizioni d'uso
4. ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. l'amministrazione precedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, **entro 10 giorni** dal ricevimento dell'istanza:
 - i documenti sono inviati in via telematica **entro il termine di 10 giorni** dal ricevimento della richiesta
 - il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta
 - decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile
 - **entro il termine tassativo di 20 giorni** dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione precedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.

- se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, **entro il termine tassativo di 20 giorni** dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente
 - l'amministrazione procedente **adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi**
6. **in caso di esito negativo della valutazione** di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, **entro 10 giorni** dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente
 7. **in caso di valutazione negativa** della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, **il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di 10 giorni** dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 15 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente
 8. **il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro 20 giorni** dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati
 9. in caso di **mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5**, si forma il **silenzio assenso** e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
 10. nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali

Di seguito si riportano in maniera sintetica gli interventi inclusi negli Allegati A e B cui si rimanda per la loro completa definizione.

Allegato A:

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal D.P.R. 31/2017

- 1 Opere interne che non alterano l'aspetto esterno del fabbricato, anche ove comportino mutazione della destinazione d'uso.
- 2 Interventi sui prospetti e coperture di fabbricati nel rispetto di eventuali piani di colore comunali e delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali esistenti; modifica di aperture esterne o finestre a tetto, nel rispetto dell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 3 Interventi di consolidamento statico.
- 4 Interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche.

- 5 Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 6 Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici.
- 7 Installazione di micro generatori eolici ($h_{max}= 1,50$ m, $d_{max}=1,00$ m), nel rispetto dell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 8 Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete.
- 9 Installazione di dispositivi anti-caduta di sicurezza in copertura.
- 10 Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni relativi a manufatti esistenti.
- 11 Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
- 12 Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale.
- 13 Interventi di manutenzione o sostituzione di cancelli, recinzioni, muri di contenimento, nel rispetto dell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 14 Interventi di sostituzione di alberi o arbusti.
- 15 Interventi in sottosuolo, che non incidono sugli assetti vegetazionali o che comportino modifiche permanenti, morfologiche del terreno.
- 16 Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo massimo di 120 giorni.
- 17 Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere stagionale e poste a corredo di attività economiche, commerciali, turistiche ecc.
- 18 Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale
- 19 Interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza e altri previsti dall'art. 149 c.1 lettera b del D.Lgs. n. 42/2004.
- 20 Pratiche selvicolturali e altre previsti dall'art. 149 c.1 lettera c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 21 Monumenti, lapidi, edicole funerarie.
- 22 Installazione di tende Parasole su terrazze.
- 23 Installazione di insegne per attività commerciali o altre attività economiche.
- 24 Installazione o modifiche di impianti di rete di comunicazione elettronica o radioelettrica.
- 25 Manutenzione di alvei, sponde e argini di corsi d'acqua.
- 26 Interventi puntuali di ingegneria naturalistica.
- 27 Manutenzione o sostituzione di strutture amovibili esistenti.
- 28 Montaggio periodico di strutture stagionali.
- 29 Interventi di demolizione e ricostruzione, fedele all'originale, di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali.
- 30 Demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.
- 31 Opere ed interventi di variante autorizzati ai fini paesaggistici non eccedenti il 2% delle misure progettuali.

Allegato B:

Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal D.P.R. n. 31/2017

- 1 Incrementi volumetrici inferiori al 10% ($V_{max} = 100$ m³), nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
- 2 Realizzazione o modifiche di aperture esterne e finestre a tetto, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 3 Interventi su prospetti che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
- 4 Interventi su coperture che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
- 5 Interventi di adeguamento antisismico.
- 6 Interventi di superamento di barriere architettoniche che alterano la sagoma dell'edificio

- 7 Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 8 Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici in posizioni visibili dagli spazi pubblici.
- 9 Installazione di micro generatori eolici ($h_{max} = 1,50$ m, $d_{max} = 1,00$ m), riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 10 Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete.
- 11 Interventi di adeguamento alla viabilità esistente.
- 12 Interventi di arredo urbano con installazione di manufatti e impianti.
- 13 Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi non oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
- 14 Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale da eseguirsi nelle aree pertinenziali degli edifici, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 15 Demolizione e ricostruzione degli edifici in genere privi di interesse storico-architettonico.
- 16 Autorimesse fuori-terra o parzialmente interrato (V_{max} emergente = 50 m³)
- 17 Tettoie, porticati, chioschi e manufatti ($S_{max} = 30$ m² o V_{max} emergente = 30 m³).
- 18 Interventi sistematici aree di pertinenza edifici esistenti.
- 19 Tettoie aperte di servizio o capannoni per le attività produttive ($S_{max} = 10\%$ della Scoperta preesistente).
- 20 Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva
- 21 Interventi di manutenzione o sostituzione di cancelli, recinzioni, muri di contenimento, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 22 Taglio senza sostituzione di alberi o arbusti in aree interessate previste nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del D.Lgs. n. 42/2004.
- 23 Interventi di soprasuolo inerenti reti di servizio pubblico o fognatura
- 24 Manufatti parzialmente o totalmente interrati quali serbatoi e cisterne (V_{max} 15 m³)
- 25 Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo compreso tra i 120 e i 180 giorni.
- 26 Verande e strutture esterne funzionali ad attività economiche, commerciali, turistiche ecc. Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere non stagionale.
- 27 Pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico.
- 28 Ponticelli per attraversamento di corsi d'acqua.
- 29 Manufatti per ricovero attrezzi agricoli.
- 30 Nuove strutture relative all'attività ittica ($S_{max} = 30$ m²).
- 31 Interventi di adeguamento della viabilità vicinale.
- 32 Ripristino attività agricole e pastorali in aree rurali.
- 33 Interventi di diradamento boschivo.
- 34 Riduzioni superficie boscate in aree di pertinenza immobili esistenti per superfici inferiori a 2000 m².
- 35 Realizzazione o adeguamento di interventi di viabilità forestale.
- 36 Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei $S_{max} = 18$ m² (art. 153 c.1 D.Lgs. n. 42/2004).
- 37 Linee elettriche e telefoniche di altezza compresa tra i 6,30 m e 10 m.
- 38 Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o radioelettrica, che comportino realizzazione di antenne di altezza inferiore a 6 m, sopralzi inferiori a 6 m, appalti di telecomunicazione inferiori a 3m o 4 m (se posati a terra).
- 39 Modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde di fiumi e laghi.
- 40 Interventi sistematici di ingegneria naturalistica.
- 41 Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali.
- 42 Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, ripristino opere a difesa della costa.

ELENCO ALLEGATI

Documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, così come individuata con DPCM 12 dicembre 2005 (*in vigore dal 30.07.2006*), ai sensi dell'articolo 146, c. 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e legge regionale 16 marzo 1982, n. 13. La **DOMANDA**, in bollo, deve essere indirizzata Sportello unico per l'edilizia (SUE) - Ufficio Tutela Paesaggistica, secondo il modello predisposto e disponibile sul sito internet nella sezione Modulistica:

Alla domanda vanno allegati:

1) **TITOLO DI PROPRIETA'** - Titolo di proprietà (*con gli estremi di registrazione e trascrizione*) con visura catastale di attuale intestazione (*data non inferiore a 3 mesi*), **in duplice copia**; deliberazione comunale di assegnazione dell'area in caso di cooperative o consorzi.

Le Amministrazioni Pubbliche devono produrre la Deliberazione di approvazione dei lavori di cui si chiede l'autorizzazione.

2) **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA' URBANISTICA E VINCOLISTICA, in 2 copie:**

a - Dichiarazione asseverata dal tecnico abilitato firmatario del progetto e siglata dal richiedente, redatta e sottoscritta in originale, attestante la conformità dell'intervento alla normativa paesaggistica (**Mod. A/02 - CONFORMITÀ PAESAGGISTICA**);

b - Dichiarazione asseverata dal tecnico abilitato firmatario del progetto e siglata dal richiedente, redatta e sottoscritta in originale, attestante la conformità urbanistica dell'intervento alla normativa vigente ed adottata (**Mod. A/03 - CONFORMITÀ URBANISTICA**);

c - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la completa legittimità delle preesistenze allegando precedenti pareri paesaggistici e precedenti titoli abilitativi edilizi, con copia dei relativi atti e grafici progettuali (**Mod. A/04 - DICHIARAZIONE DI LEGITTIMITÀ**);

d - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'immobile per il quale si richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 non è stato oggetto di precedenti autorizzazioni ovvero annullamenti da parte della Soprintendenza BB.AA.AA. competente per zona (**Mod. A/05 - PRECEDENTI N.O.**);

e - Dichiarazione asseverata dal tecnico abilitato firmatario del progetto e siglata dal richiedente, redatta e sottoscritta in originale, circa l'inesistenza ovvero l'esistenza di vincoli ex art. 10 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004.

3) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** - Esauriente documentazione fotografica atta ad illustrare lo stato dei luoghi, anche mediante riprese panoramiche del sito interessato nonché, in caso di parere, a rappresentare nel dettaglio tutti i prospetti, le opere e sistemazioni esterne ed eventuali particolari degni di rilievo.

Le foto, **in 5 copie**, devono essere di formato minimo 10 x 15 ed a colori. L'elaborato fotografico deve riportare il nominativo e la firma del Richiedente. Dovrà essere allegata, inoltre, una planimetria, in opportuna scala, con indicati i coni di visuale relativi agli scatti fotografici.

La documentazione fotografica presentata verrà ritenuta, dall'Ufficio, rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda.

4) **ELABORATO GRAFICO** - L'elaborato grafico, redatto su unica tavola, **in 5 copie**, deve essere sottoscritto dal Richiedente e dal Professionista. Quest'ultimo dovrà attestare, inoltre, la conformità tra i gli elaborati, apponendo su uno la dicitura "**originale**" e sugli altri la dicitura "**copia conforme all'originale**".

Esso deve contenere:

a - Estratto della tavola IGM, in scala 1:25.000, con indicazione puntuale del sito oggetto della domanda mediante opportuna simbologia a colori;

b - Estratto del P.R.G. vigente, o piano attuativo, con relativa legenda e con indicazione puntuale del sito oggetto della domanda mediante opportuna simbologia a colori;

- c - Estratto catastale aggiornato, in scala 1:2000, di ampio raggio rispetto alla zona di intervento (minimo ml.200), con indicazione, tramite retinatura, dell'area interessata dal progetto;
- d - Estratto del rilievo aerofotogrammetrico, con indicazione puntuale del sito oggetto della domanda mediante opportuna simbologia a colori;
- e - Estratto della tavola E/1, in scala 1:25.000, del PTP, con indicazione puntuale del sito oggetto della domanda mediante opportuna simbologia a colori;
- f - Estratto della tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio, del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in scala 1:25.000, con relativa legenda ed opportuna simbologia, a colori, che individui esattamente la localizzazione dell'area interessata;
- g - Estratto della tavola B - Beni paesaggistici, del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in scala 1:25.000, con relativa legenda ed opportuna simbologia, a colori, che individui esattamente la localizzazione dell'area interessata;
- h - Grafici:
 - h - 1 planimetria dello STATO ATTUALE del lotto in scala 1:200 e/o 1:500 con le quote altimetriche del terreno, individuazione degli alberi di alto fusto e di tutta la vegetazione esistente, delle recinzioni ed ingressi, ecc.;
 - h - 2 planimetria, alla stessa scala della precedente, di STATO FUTURO con indicazione di quote altimetriche, eventuale sistemazione della zona non edificata (posteggi, giardini, zone pavimentate, nuove alberature), siepi, recinzioni, ingressi e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera e il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;
 - h - 3 alla stessa scala, n. 2 profili, longitudinale e trasversale, sia dello STATO ATTUALE che dello STATO FUTURO, con quote altimetriche e planimetriche, estesi fino al bene oggetto di tutela e comunque oltre il limite di proprietà per almeno 50 metri, con riportata l'opera oggetto di domanda, rappresentata in relazione con l'ambiente circostante;
 - h - 4 dati tecnici con schemi planimetrici quotati con il calcolo delle superfici e dei volumi. In caso di parere ex art.32 della legge 47/85, devono essere indicate le superfici utili dell'opera avendo cura di distinguere le superfici eventualmente assentite da quelle oggetto di condono, per ogni singola unità abitativa o per singolo subalterno;
 - h - 5 piante, in rapporto 1:100, di tutti i piani e della copertura dell'opera, con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e delle quote planimetriche ed altimetriche. La pianta relativa alla copertura deve essere corredata dalle indicazioni dei materiali usati, del senso delle falde, delle pendenze, dei volumi tecnici, dei camini, delle gronde, dei lucernai ecc.;
 - h - 6 sezioni quotate dell'opera, in rapporto 1:100, estese anche all'area circostante. Le quote devono essere riferite all'attuale linea di campagna, alle dimensioni complessive dell'opera, all'altezza netta interpiano, allo spessore dei solai, al colmo del tetto o volumi tecnici;
 - h - 7 prospetti in rapporto 1:100 di tutte le facciate dell'opera. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno. Qualora l'opera riguardi un edificio posto in aderenza ad altri fabbricati i prospetti devono comprendere anche le facciate aderenti. Inoltre va riportata l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi, opere in ferro e balaustre, coperture, pluviali in vista, volumi tecnici: tutti con indicazione di materiali e colori impiegati;
 - h - 8 recinzioni in scala 1:100 o 1:200, con particolari in scala 1:10 e/o 1:20 per cancelli, sistemazioni a terra, ecc., con indicazione dei materiali e colori usati.

E' necessario che gli estratti richiamati ai punti a), b), c), d), e), f) e g) facciano parte integrante dell'elaborato progettuale.

5) **RELAZIONE PAESAGGISTICA**, in 5 copie, ai sensi del D.P.C.M. 12.12.05 e/o nei casi ove previsto **STUDIO DI INSERIMENTO PAESISTICO**, in 2 copie, ai sensi della L.R. n. 24/98 ed ai sensi dell'art. 54 delle Norme di PTPR, redatta e firmata dal Professionista e sottoscritta dal Richiedente.

Essa deve contenere (documentazione minima ai sensi del DPCM 12.12.2005):

- a) Documentazione tecnica.
 elaborati di analisi dello stato attuale: descrizione, anche attraverso estratti cartografici, del contesto paesaggistico e dell'area di intervento; indicazione e analisi del livello di tutela operanti nel contesto paesaggistico in oggetto; rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento nel contesto paesaggistico;
 elaborati di progetto: inquadramento dell'area d'intervento; area di intervento; opere di progetto;
- b) Elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica.
 Simulazione stato dei luoghi a seguito dell'intervento di progetto tramite rendering;
 Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico (testo e grafico):
 Opere di mitigazione e compensazione.
 La stessa deve contenere inoltre:

Deve inoltre contenere una dichiarazione, timbrata e firmata dal Progettista, attestante:

- la normativa urbanistica del Comune, di PTP e di PTPR con relativi estratti cartografici a colori nonché la conformità del progetto presentato alle suddette norme;
- il tipo di vincolo gravante sull'area e i relativi estremi di imposizione;
- riferimenti legislativi per il quale il tipo di tutela viene subdelegata al Comune in virtù della L.R. n. 8/12;
- dichiarazione asseverata circa l'inesistenza di vincoli ex art.10 e ss. del D.Lgs.42/04.

Per gli interventi di cui all'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017 (procedura semplificata) in luogo della relazione paesaggistica dovrà essere trasmessa la RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, ovvero la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", in 2 copie.

7) PARERI DA ACQUISIRE PREVENTIVAMENTE (originale e copia):

- a) Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici competente territorialmente in caso di vincolo ai sensi della lett. m), art. 142 del D.lgs 42/2004 e nei casi previsti dagli art. 41 e 45 delle Norme di PTPR;
- b) Parere del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Dipartimentale Foreste, in presenza di vincolo boschivo;
- c) Piano di Utilizzazione Aziendale, ovvero Piano di Miglioramento Agrario, preventivamente approvati;

Per istanza volta all'ottenimento di parere ex art. 32 della legge 47/85 deve essere depositata, in duplice copia, la seguente dichiarazione:

- l'immobile è oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (oppure - art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - art.32 del decreto legge 269/03, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326 e legge regionale 8 novembre 2004, n.12), presentata al prot.n. _____ del _____, pos.n. _____;
- è stata presentata la documentazione completa in data _____ al prot. _____, è stata pagata l'intera oblazione, l'importo autodeterminato per le opere di urbanizzazione e si trova nello stato di fatto indicato nell'elaborato grafico, conforme a quello allegato alla domanda di condono edilizio;
- l'abuso di cui alla predetta istanza di sanatoria è stato commesso in data.....;
- copia dell'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con allegate ricevute dell'oblazione autodeterminata ed interamente versata;

INTERVENTI SU IMMOBILI ESISTENTI

Nel caso di interventi su immobili esistenti, compreso il caso in cui unitamente alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/85 si debbano eseguire modesti interventi di miglioramento/mitigazione, l'elaborato grafico dovrà contenere la rappresentazione grafica sia dello STATO DI FATTO che dello STATO FUTURO.

In tal caso, nella redazione dell'elaborato progettuale, si dovrà porre in evidenza nella parte alta lo stato attuale e nella parte bassa lo stato di progetto, avendo cura di mettere in

corrispondenza tra loro le piante, i prospetti e le sezioni, per una più esatta valutazione delle opere progettate rispetto all'esistente.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nel caso di varianti in corso d'opera, di progetti già approvati da questa Amministrazione, occorre evidenziare, mediante retini, le modificazioni rispetto al progetto precedentemente autorizzato e riprodurre la documentazione fotografica aggiornata, in 4 copie, raffigurante le opere in corso di esecuzione (*oltre al progetto già approvato da questo ufficio con relativa determinazione*).

Il deposito della domanda di autorizzazione o parere ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8, è subordinato al pagamento della somma di € 150,00 per diritti di segreteria da versare su c/c n. 15048028 intestato a "Comune di Fara in Sabina - Servizio Tesoreria", con la causale: "*Diritti di Segreteria per richiesta Determinazione L.R. n. 8/12*".